



Bruxelles, 14.3.2019
C(2019) 1935 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.3.2019

che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Ai sensi dell'articolo 49 ter, della direttiva 2005/36/CE¹, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per fissare i contenuti di una prova professionale comune (prova di formazione comune) e le condizioni richieste per prendervi parte e superarla.

La prova di formazione comune sarà una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. In conformità all'articolo 49 ter, paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE, il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro.

L'obiettivo principale della prova di formazione comune per maestri di sci (PFC), sancito nella presente proposta di regolamento delegato (il "regolamento") è di facilitare la mobilità dei professionisti in tutta l'Unione europea. Attraverso l'introduzione del riconoscimento automatico per i professionisti che hanno superato la PFC, le barriere esistenti alla libera prestazione di servizi e allo stabilimento per i maestri di sci saranno significativamente ridotte. Il regolamento permetterà inoltre ai cittadini di qualsiasi Stato membro di prendere parte alla PFC, nonché all'organizzazione pratica di tali prove, senza dover aderire ad una organizzazione professionale specifica o di doversi prima iscrivere presso tale organizzazione.

Per di più, il regolamento mira ad aumentare la chiarezza giuridica, la prevedibilità e la trasparenza in relazione al riconoscimento delle qualifiche di maestro di sci a seguito dell'introduzione nel 2012 di un memorandum d'intesa (il "memorandum"). Il memorandum è stato un progetto pilota per i professionisti che avevano superato l'eurotest e la prova eurosicurezza. Attualmente undici Stati membri sono firmatari del memorandum. A motivo del suo ambito di applicazione limitato e del suo status di accordo al di fuori della normativa dell'Unione, il memorandum non sarà ulteriormente prorogato, bensì sarà sostituito a tutti gli effetti dal regolamento, una volta adottato, per garantire la piena conformità al diritto dell'Unione europea. Come base per il presente regolamento si è tenuto conto delle disposizioni concordate nel memorandum.

La professione di maestro di sci o l'istruzione e la formazione che portano alla professione di maestro di sci sono regolamentate in almeno tredici Stati membri: Austria, Belgio, Repubblica ceca, Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Come delineato di seguito nella sezione 2, la PFC è stata preparata seguendo una procedura trasparente, in stretta collaborazione con le amministrazioni e le associazioni professionali nazionali.

Alla luce di quanto detto, tutte le condizioni necessarie per l'istituzione di prove di formazione comuni, come prescritto dall'articolo 49 ter, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, sono soddisfatte.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli aspetti contemplati dal presente regolamento, nonché i lavori preparatori, sono stati discussi con esperti nominati dagli Stati membri durante il periodo 2015-2018. I documenti rilevanti per le riunioni sono stati trasmessi contestualmente al Parlamento europeo e al

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati². Le osservazioni sollevate nel corso di queste riunioni sono state debitamente tenute in considerazione nella preparazione della versione definitiva del progetto di regolamento.

Queste discussioni tra esperti sono state precedute da contatti informali con i rappresentanti delle parti interessate, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni professionali, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e maggio 2015. In aggiunta, nel febbraio 2016 è stata organizzata una riunione con i rappresentanti delle organizzazioni professionali. A queste discussioni hanno anche partecipato, ai sensi dell'articolo 49 ter, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, le parti interessate di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata.

Un consulente esterno incaricato dalla Commissione ha preparato uno studio completo sulla professione di maestro di sci e la formazione disponibile negli Stati membri (lo "studio")³. Sulla base dei contributi aggiuntivi ricevuti dagli Stati membri e dalle organizzazioni professionali, gli allegati allo studio sono stati aggiornati dai servizi della Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La caratteristica principale del regolamento, una volta adottato, sarà l'istituzione della PFC. Ciò prevede due aspetti: a. l'organizzazione e il contenuto della stessa PFC e b. le condizioni per partecipare alla PFC e superarla, inclusi i suoi effetti.

Riguardo alla sua organizzazione, la PFC seguirebbe da vicino gli aspetti tecnici prescritti dal memorandum, i quali vengono applicati dal 2012 negli Stati membri partecipanti. Saranno introdotte determinate modifiche per garantire il pieno rispetto del diritto dell'Unione europea e per tenere conto delle preoccupazioni e dei suggerimenti espressi dalle parti interessate.

La PFC consisterà di fatto in due prove, segnatamente una prova certificante l'abilità tecnica e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza.

La PFC sarà accessibile solo a maestri di sci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per i maestri di sci non contemplati dal presente regolamento continua ad applicarsi il sistema generale di riconoscimento, così come stabilito dalla direttiva 2005/36/CE.

Anche se la PFC sarà organizzata solo dagli Stati membri partecipanti e competenti, potrà prendervi parte qualsiasi cittadino dell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro di cittadinanza sia uno Stato membro partecipante. Ne consegue che il regolamento abolirà la discriminazione basata sulla nazionalità precedentemente esistente nel quadro del memorandum.

Tenendo conto dei risultati dello studio e in stretta collaborazione con gli Stati membri è stato effettuato uno screening delle qualifiche esistenti con l'obiettivo di identificare le qualifiche appropriate che conferiscono l'ammissibilità alla partecipazione alla PFC. Il risultato di questo processo è riportato nell'allegato I del presente regolamento. Le qualifiche non ancora incluse nell'allegato I del presente regolamento necessitano di un ulteriore sviluppo per poter essere incluse al fine di consentire l'accesso alla PFC per i rispettivi titolari.

² Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, allegato dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

³ *Mapping of professional qualifications and relevant training for the profession of ski instructor in the EU-28, EEA and Switzerland* (Mappatura delle qualifiche professionali e della formazione pertinente per la professione di maestro di sci nell'UE-28, nel SEE e in Svizzera), ottobre 2015, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/ski-instructor-report_en.pdf.

Per garantire l'elevata qualità delle qualifiche che consentono l'accesso alla PFC, ogni Stato membro è tenuto a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi qualifica nuova o aggiornata attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

Uno dei risultati della consultazione riguardo agli aspetti tecnici dell'organizzazione della PFC è stato di attenuare i criteri per superare la prova certificante l'abilità tecnica. Aumentando la percentuale necessaria per un esito positivo durante una PFC dal 18% al 19% per gli uomini e dal 24% al 25% per le donne è stato possibile sopperire alle preoccupazioni relative al grado di difficoltà.

Il regolamento specifica altri aspetti tecnici, tra cui la composizione delle commissioni tecniche per l'omologazione dei siti e le commissioni esaminatrici, la scelta degli apripista, la determinazione del coefficiente per gli apripista, la procedura di riesame e la prova dell'esito positivo della PFC.

Dopo che un candidato ha superato la PFC, ciascuno Stato membro dovrebbe riconoscere che l'esito positivo della PFC concede effettivamente al detto candidato l'accesso alle attività professionali di maestro di sci alle stesse condizioni dei titolari di qualifiche professionali acquisite in tale Stato membro.

Tenendo conto dell'impatto del memorandum d'intesa esistente e dato che il suo ambito di applicazione è limitato a undici Stati membri, è stato ritenuto necessario includere una possibilità di esenzione dal prendere parte e superare la PFC, o parti di essa, per quei maestri di sci che hanno ottenuto la loro qualifica in uno Stato membro non firmatario del memorandum prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione di possedere esperienza professionale come maestro di sci pari ad almeno 200 giorni nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento. I maestri di sci che hanno ottenuto un determinato numero di punti FIS (Federazione Internazionale Sci) nel corso di uno specifico periodo di tempo beneficeranno egualmente di un'esenzione. Parallelamente, sono riconosciuti i diritti acquisiti per quei maestri di sci che hanno superato l'eurotest o la prova eurosicurezza, nonché per quelli che hanno beneficiato di diritti pregressi in virtù del memorandum.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.3.2019

che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹, in particolare l'articolo 49 ter, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Attualmente i maestri di sci beneficiano del principio di riconoscimento reciproco delle proprie qualifiche stabilito dalla direttiva 2005/36/CE. L'istituzione di una prova di formazione comune ("PFC") per i maestri di sci introdurrà un riconoscimento automatico per determinate qualifiche di maestro di sci affinché i titolari di tali qualifiche possano spostarsi più agevolmente tra gli Stati membri. La PFC rappresenterà un modo di facilitare la mobilità dei maestri di sci in tutta l'Unione. Per i maestri di sci che non possiedono i requisiti necessari per partecipare alla PFC o che non hanno superato la PFC, continuerà ad essere applicato il quadro generale per il riconoscimento delle loro qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
- (2) La professione di maestro di sci, o in alternativa l'istruzione e la formazione che conducono alla qualifica di maestro di sci, è regolamentata in più di un terzo degli Stati membri e pertanto sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 49 ter, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE.
- (3) Nel 2012 un memorandum di intesa ("memorandum") per un progetto pilota di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione europea è stato sottoscritto da nove Stati membri, vale a dire Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito. La Slovenia e la Repubblica ceca hanno successivamente firmato il memorandum nel 2014. Il memorandum riconosce i diritti acquisiti dei maestri di sci che, alla data del memorandum, erano cittadini degli Stati membri firmatari. Il memorandum ha anche stipulato che l'esito positivo dell'eurotest e della prova eurosicurezza erano prerequisiti per il riconoscimento automatico delle qualifiche di maestro di sci tra tali Stati membri alla data della sottoscrizione del memorandum. Al fine di garantire la certezza del diritto è appropriato e ragionevole fare affidamento su queste due prove come base per il contenuto della PFC e tenere conto delle disposizioni concordate nel memorandum come base comune per il presente regolamento.

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

- (4) Qualsiasi maestro di sci al quale si applica il presente regolamento dovrebbe essere in grado di garantire che le lezioni di sci si svolgano in sicurezza, con piena autonomia, in un ambiente di montagna innevato, ma escludendo quelle aree in cui sono richieste tecniche di alpinismo. Per garantire un'elevata qualità delle lezioni di sci è pertanto opportuno che le qualifiche che conferiscono l'ammissibilità dei candidati a partecipare alla PFC includano anche determinate abilità di insegnamento.
- (5) La partecipazione alle competizioni gestite dalla Federazione Internazionale Sci ("FIS") e gli eventuali punti FIS assegnati nell'ambito di tali competizioni dovrebbero, se del caso, essere presi in considerazione nel valutare una richiesta di esenzione relativa alla parte I della PFC per quanto riguarda la certificazione delle abilità tecniche.
- (6) Ai fini della certezza del diritto è necessario riconoscere i diritti acquisiti sia dei maestri di sci in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum sia di quelli in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum, laddove essi siano in grado di dimostrare l'esperienza richiesta come maestro di sci, a specifiche condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini dell'Unione che desiderano intraprendere la professione di maestro di sci in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i contenuti della prova di formazione comune ("PFC") e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla PFC sia per superarla.
2. La PFC comprende una prova certificante l'abilità tecnica dei maestri di sci e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci secondo le norme stabilite nell'allegato II, parti I e II rispettivamente.

Articolo 3

Organi competenti

Ai fini del presente regolamento si intende per "organo competente" qualsiasi organo elencato nell'allegato I, che assegna una qualifica conferente il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4

Principio di riconoscimento automatico

1. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 attestanti l'esito positivo della PFC. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.

2. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 ai maestri di sci che godono dei diritti acquisiti di cui all'articolo 7. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.

Articolo 5 *Partecipazione alla PFC*

Tutti i cittadini dell'Unione che possiedono una qualifica o stanno ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I² hanno il diritto di partecipare alla PFC

Articolo 6 *Esenzioni*

1. Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I, ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) sono in grado di dimostrare con prove concrete di avere ricevuto almeno 100 punti FIS in sci alpino per gli uomini e almeno 85 punti FIS in sci alpino per le donne in una delle discipline tecniche dello slalom o dello slalom gigante nel corso di un qualsiasi periodo di cinque anni; oppure

b) hanno superato l'eurotest.

2. Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci che hanno superato la prova eurosicurezza sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I.

3. I maestri di sci che hanno superato, come parte della PFC, la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, oppure la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, non sono tenuti a ripetere la parte della PFC da essi già superata.

Articolo 7 *Diritti acquisiti*

1. I maestri di sci che sono in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima della data di entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.

2. I maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato sia l'eurotest sia la prova eurosicurezza beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, laddove essi siano in possesso anche di una qualifica elencata nell'allegato I.

3. I maestri di sci che hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum al momento dell'entrata in vigore del presente

² Per l'Austria, si tratta della qualifica di "Diplomschilehrer", precedentemente denominata "staatlich geprüfter Schilehrer".

regolamento e che sono in grado di dimostrare un'esperienza professionale di almeno duecento giorni nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.

4. I maestri di sci che beneficiano di diritti acquisiti come stabilito nei paragrafi 1, 2 e 3, hanno il diritto di presentare domanda per un certificato di competenza ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 8 *Certificato di competenza*

1. Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 7 è rilasciato un certificato di competenza. Il certificato è rilasciato dallo Stato membro o dall'organo competente in uno Stato membro che ha conferito la qualifica professionale, la quale dà al professionista il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.

2. Il certificato di competenza riporta almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome del maestro di sci;
- b) i risultati ottenuti nella PFC e la data di superamento della PFC, se del caso;
- c) lo specifico diritto acquisito di cui gode il maestro di sci ai sensi dell'articolo 7, se del caso;
- d) lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato;
- e) la qualifica elencata nell'allegato I posseduta dal maestro di sci.

3. Il certificato di competenza è accompagnato da un'etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci. L'etichetta attesta che al maestro di sci è stato rilasciato un certificato di competenza e riporta almeno:

- a) il nome del maestro di sci;
- b) l'anno di rilascio del certificato di competenza;
- c) lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato.

4. Un duplicato del certificato di competenza è rilasciato in qualsiasi momento su richiesta del maestro di sci.

Articolo 9 *Procedura di notifica*

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica apportata alle qualifiche elencate nell'allegato I, nonché l'esistenza di eventuali nuove qualifiche comparabili, in termini di abilità e conoscenze, a quelle elencate nell'allegato I. Tali notifiche devono essere trasmesse tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

³ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

Articolo 10
Formazione ed esperienza di lunga durata

I maestri di sci in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I e in grado di dimostrare almeno 95 giorni di formazione teorica e pratica di maestro di sci e 95 giorni di esperienza lavorativa come maestro di sci sono riconosciuti in Austria al livello di "Diplomschilehrer".

Articolo 11
Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.3.2019

Per la Commissione

Il presidente
Jean-Claude JUNCKER